



# Comune di San Salvatore di Fitalia

## Provincia di Messina

### Deliberazione della Giunta Comunale

N° 56 del Reg.

Data 18/05/2018

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno Venerdì del mese Maggio alle ore 15:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

VENTIMIGLIA ROSARIO  
MILETI MARIO  
BARONE ROSARIO  
CANCIGLIA ALESSANDRO  
CELESTI ROBERTA

SINDACO  
ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE

Presente	Assente
x	
x	
x	
	x
	x

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Ventimiglia assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2018/2020 E  
PIANO ANNUALE 2018.**

**VISTI**

l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

l'art. 6 comma 3 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone: *"...In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."*

l'art. 6 comma 6 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone: *"...Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale..."*

l'art. 33 comma 1 e 2 del DLgs n. 165/2001 in forza del quale: *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere..."*

**RICHIAMATE** le disposizioni, vigenti a seguito dell'entrata in vigore della L. n 205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di limiti di spesa del personale e di capacità assunzionali, sia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato, degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che hanno rispettato il pareggio di bilancio con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, ed in particolare:

- l'art. 1, comma nn. 557 bis., 557 ter e 557 quater della legge 296/2006, e s.m.i il quale dispone che gli enti locali, a far data dall'anno 2014 e per ciascun esercizio finanziario, non possono superare la spesa per il personale pari alla media del triennio 2011/2013 sanzionando la violazione del predetto limite con il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo;

- l'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 e s.m.i e l'art. art.1, comma 479 lett. d della L. 232/2016 e s-m.i. che dispongono che si possono nell'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa pari al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e definita con Decreto del Ministero dell'Interno, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate corrente, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni, con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; percentuale che sale al 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili;

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 e s.m.i che dispone: *"...A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà"*

*assunzionali riferite al triennio precedente...*” che vanno calcolate sulla base delle regole vigenti nell’anno in cui le stesse sono maturate giusta Delibera Corte dei Conti- n. 25/SEZ AUT/2017/QMIG e specificatamente:

- capacità assunzionali 2015 – 60% dei risparmi delle cessazioni 2014 percentuale che sale al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
- capacità assunzionali 2016 – 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015 percentuale che sale al 75%, nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e si eleva ulteriormente al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
- capacità assunzionali 2017-25% dei risparmi delle cessazioni del 2016 che si eleva al 75% nei comuni in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017, che sale al 100% se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è inferiore al 24% di quello dell’anno precedente;

- l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 che viene interpretato nel senso che a far data dal 2019 e quindi, anche, per gli anni 2019 e 2020 ritorna la regola del tour over, per cui le assunzioni a tempo indeterminato saranno contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente ferma restando la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente all’anno di riferimento che dovranno essere calcolati in ragione delle regole vigenti con riferimento a ciascun anno;

- l’art. 9, comma 28 del Dl 78/2010 e s.m.i. che dispone che la capacità assunzionale per i rapporti di lavoro flessibile è pari al 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 ma esclude, tra gli altri, “...dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...”

**PRESO ATTO** delle disposizioni in materia di stabilizzazione sia nazionali che regionali ed in particolare:

- l’articolo 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001
- le disposizioni di cui ai il D.L. n. 101/2013 e D.L. n. 113/2016;
- l’ articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
- le disposizioni di cui alle L. R. 3/2016 e 27/2016,

#### **RICHIAMATI in particolare**

- l’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: “*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: ((a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati)); b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; ((c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni)). 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale*

*non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso..."*

**VISTE, altresì,** le disposizioni sulle progressioni di carriera e la possibilità prevista per il triennio 2018/2020 di bandire concorsi interamente riservati ai sensi dell'art.22, comma 15 del D.Lgs. 75/2'17 e s.m.i che dispone: *"Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore"*

**ACCERTATO che**

- è di recente pubblicazione la Legge 8 maggio 2018, n. 8. "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale " per la Sicilia;
- l'art. 26 della predetta legge detta disposizioni, tra l'altro, in materia di stabilizzazione;

**VISTA** la nota della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative assunta al protocollo dell'Ente al n. 3202 del 11.05.2018 avente ad oggetto:" Legge 68/99 e s.m.i. – Norme del diritto al lavoro dei disabili"

**DATO ATTO che**

- nell'Ente, anche alla luce della recente entrata in vigore della finanziaria per la Regione Sicilia 2018, è in corso di verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti legislativamente previsti al fine di procedere ad eventuali assunzioni, quali i limiti di spesa in materia di personale, le capacità assunzionali, ordinarie ed aggiuntive, ed il rispetto delle ulteriori prescrizioni normativamente disciplinate;
- in relazione alla nota del Dipartimento Lavoro sopra evidenziata, si dà mandato al responsabile del Ufficio Personale di questo Ente, affinché verifichi se, tra il personale in servizio presso l'Ente, ci siano unità in possesso di un grado invalidante, accertato dalle competenti autorità, idoneo a poter essere assunto mediante le procedure di cui alla legge 68/99;
- In caso di esito positivo, le risultanze saranno trasmesse all'Amministrazione Regionale, affinché chiarisca se, la presenza, fra il personale in forza presso l'Ente, di soggetti con carico invalidante nella misura richiesta dalla legge 68/99, anche se assunto nelle forme diverse rispetto a quelle previste nella citata norma, sia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto;

**RILEVATO CHE** nelle more,

- l'Ente vuole procedere all'adozione del bilancio 2018-2020, attesa l'adozione della legge finanziaria 2018 della Regione Sicilia, ed essendo scaduti i termini per l'approvazione dello stesso e trovandosi il comune in gestione provvisoria;

- l'adozione del "Piano triennale delle assunzioni di personale 2018/2020 e piano annuale 2018 è propedeutica all'approvazione del bilancio";
- il predetto piano può essere modificato ed aggiornato nel corso dell'esercizio finanziario;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267//2000;
- l'ORELL della Regione Sicilia;
- lo Statuo Comunale

**PROPONE**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che è in corso di verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti legislativamente previsti al fine di procedere ad eventuali assunzioni, quali i limiti di spesa in materia di personale, le capacità assunzionali ed il rispetto delle ulteriori prescrizioni normativamente imposte;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della nota della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative assunta al protocollo dell'Ente al n. 3202 del 11.05.2018 avente ad oggetto: " Legge 68/99 e s.m.i. – Norme del diritto al lavoro dei disabili"
- 3) **DI DARE MANDATO**, in riferimento al punto precedente, al Responsabile del Ufficio Personale di questo Ente, affinché verifichi se, tra il personale in servizio, ci siano unità in possesso di un grado invalidante, accertato dalle competenti autorità, idoneo a poter essere assunto mediante le procedure di cui alla legge 68/99. In caso di esito positivo, le risultanze dovranno essere trasmesse al Sindaco al fine di formulare quesito all'Amministrazione Regionale, affinché chiarisca se, la presenza, fra il personale in forza presso l'Ente, di soggetti con carico invalidante nella misura richiesta dalla legge 68/99, anche se assunto nelle forme diverse rispetto a quelle previste nella citata norma, sia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto;
- 4) **DI RINVIARE** l'aggiornamento del predetto piano all'esito delle predette verifiche con l'eventuale aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione 2018-2020;
- 5) **DI CONFERMARE**, nelle more dell'aggiornamento, la dotazione organica dell'Ente adottata con delibera di Giunta Comunale n.118 /2015 ;
- 6) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del I Settore l'adozione degli atti successivi e consequenziali;
- 7) **DI DARE ATTO** che
  - il responsabile del procedimento è il Responsabile del I Settore- Rag Maria Alfonsa Franchina:
  - il presente atto è rilevante ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'"Amministrazione Trasparente";
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 12 della L. R. 44/91;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione agli organi competenti.

Il Responsabile del I Settore  
Rag Maria Alfonsa Franchina

Il Proposete

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

**IL RESPONSABILE del servizio interessato** – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Data 18/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA** – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa al cap. 401 del Bilancio che presenta al momento la disponibilità.

Data 18/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma I°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,

#### **A T T E S T A**

La copertura finanziaria al cap. \_\_\_\_\_ essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

**Data**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;  
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;  
**CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.**  
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;  
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;  
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

#### **D E L I B E R A**

**Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.**

Successivamente stante l'urgenza di provvedere la Giunta Comunale ad unanimità di voti

**DELIBERA**

**Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*Mario Eliditi*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Luca Felle*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21-05-18 e vi rimarrà affissa per 15 g\iorni consecutivi.

*S.Salvatore di Fitalia, li* \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Luca Felle*

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

*S.Salvatore di Fitalia, li* \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

<p>E' copia conforme all'originale, li .....</p> <p><b>Il Segretario Comunale</b></p> <p>.....</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.</p> <p>.....</p> <p>Li .....</p> <p><b>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</b></p> <p>.....</p>
--	--

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. .... del ..... di Euro ..... N. .... del ..... di Euro.....

**Il**

**Ragioniere**

.....